

Paesi sicuri, la Cassazione attende la Corte di giustizia europea

Ordinanza interlocutoria sui migranti: la valutazione spetta, in generale, soltanto al ministro degli affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto

di **Giovanni Galli** 30/12/2024



In 35 pagine la Corte delinea gli scenari

Sulla definizione di **paesi sicuri**, "il **giudice della convalida, garante**, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla **libertà personale**, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al **Ministro degli affari esteri** e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto". E' quanto scrivono i giudici della prima sezione Civile della **Cassazione** in una "ordinanza interlocutoria" in merito ai ricorsi presentati dal governo contro le prime mancate convalide del

trattenimento di migranti in **Albania** emesse dalla sezione immigrazione del **tribunale di Roma** il 18 ottobre scorso.

Sospeso ogni provvedimento

La **Cassazione**, accogliendo la richiesta della **Procura generale**, in tema di definizione di Paesi sicuri, ha comunque "sospeso ogni provvedimento" in attesa che si pronunci la **Corte di Giustizia dell'Unione europea**, ×

unito suscettibile di orientare le future applicazioni.

Una decisione di 35 pagine

Nelle 35 pagine di decisione, depositata il 30 dicembre 2024, si legge tra l'altro che "la **designazione** di un paese terzo come paese di **origine sicuro** può essere effettuata, attraverso un **decreto ministeriale**, con eccezioni di carattere personale. Tuttavia, la **procedura accelerata** di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il **giudice** ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova (...). In ogni caso", continua la **Suprema corte**, "le **eccezioni** personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse senza limiti. Tali **eccezioni**, infatti, non sono ammesse a fronte di **persecuzioni estese, endemiche e costanti**, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell'assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l'allegato I alla direttiva 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della **dignità** e, con esso, la connotazione dello **Stato di origine** come **Stato di diritto**, il quale postula il rispetto delle minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona".

A chi tocca valutare

Insomma "il **giudice** della convalida, **garante**, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla **libertà personale**, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al ministro degli affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell'ambito del suo **potere istituzionale**, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del **procedimento** de libertate, la sussistenza dei presupposti ❧

La verifica del giudice

E quindi il **giudice** "è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa **designazione** sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale". Perciò sulla scorta di tutto questo la **Cassazione** "ha rinviato a nuovo ruolo la decisione del ricorso (...) nell'attesa che la **Corte di giustizia europea** si pronunci, nell'udienza ormai prossima del 25 febbraio 2025, su plurimi ricorsi pregiudiziali, avanzati tanto da **giudici italiani** del merito quanto dal **Tribunale amministrativo regionale di Berlino**, affinché venga adottato "un principio di **diritto** destinato ad operare anche per il futuro che tenga conto dei principi che varranno espressi dalla corte sovranazionale".

Riproduzione riservata